

Documento di Sintesi della politica “Gestione dei Conflitti di Interesse”

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una descrizione, in forma sintetica, della politica adottata da Amundi SGR S.p.A. (di seguito anche “Amundi” o la “SGR”) in materia di conflitti di interesse, in conformità alle previsioni delle relative normative comunitarie e nazionali di attuazione.

La SGR, ai sensi della vigente normativa, è tenuta a istituire, attuare e mantenere un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni ed all’organizzazione della SGR stessa, nonché alla natura, alle dimensioni ed alla complessità della sua attività finalizzata a (i) individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse e (ii) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

La SGR, nell’ambito del servizio gestione di portafogli, del servizio di gestione collettiva del risparmio e dell’attività di istituzione e gestione di fondi pensione aperti, ha elaborato una politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società, alla natura e alle dimensioni e complessità dell’attività svolta, che tiene conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante anche dalla struttura e dalle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo Crédit Agricole.

Tale documento recepisce le raccomandazioni definite nel “Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse” predisposto dall’Associazione di categoria Assogestioni.

La SGR ha individuato le seguenti situazioni di conflitto d’interessi con riguardo:

- alla selezione degli investimenti;
- alla scelta delle controparti contrattuali;
- all’esercizio del diritto di voto;
- agli incentivi;
- ad altre tipologie.

Nell’attività di selezione degli investimenti, per i portafogli diversi dai FIA, si considerano situazioni di conflitto d’interessi, almeno, le seguenti ipotesi:

- a) investimento in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo o da soci titolari di partecipazioni qualificate o da un soggetto rilevante e in restricted e watchlist;
- b) investimento in strumenti finanziari acquistati nell’ambito di un collocamento, con o senza garanzia, da società del gruppo o da società partecipanti;
- c) acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre Società del gruppo o partecipanti, anche di diritto estero;
- d) investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del gruppo o società partecipanti;
- e) investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del gruppo o una società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o in una società partecipante;
- f) investimento in strumenti finanziari per i quali una società del gruppo o una società partecipante svolge il ruolo di operatore specialista;
- g) investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del gruppo ovvero da società partecipanti;
- h) investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
- i) operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società (cross trade);
- j) non corretta allocazione pro-rata degli ordini specialmente in caso di IPO;
- k) Investimento in OICR di case terze.

Nell’attività di selezione degli investimenti di FIA, oltre ai casi indicati sopra, si considerano situazioni di conflitto d’interessi anche le seguenti ipotesi:

- a) concessione di finanziamenti da parte di società del gruppo o da una società partecipante in favore di OICR (in particolare fondi di investimento alternativi, di seguito "FIA") gestiti dalla Società;
- b) investimento di FIA riservati chiusi in emissioni obbligazionarie di Società esposte verso banche del Gruppo
- c) soggetto collegato che svolge attività di segnalazione di possibili società target;
- d) cross trade: possibilità per il fondo di acquisire o cedere asset illiquidi con altri fondi gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza;
- e) aumento di capitale o altri apporti finanziari eseguiti dal fondo verso società target finanziata da banca del gruppo;
- f) operazioni di Private Debt o Private Equity su un emittente per il quale un altro fondo della SGR o di altro soggetto del Gruppo AMUNDI (es. AMUNDI AM) abbia in essere un investimento della stessa natura (Private Debt o Private Equity);
- g) Attività di consulenza di Corporate Finance , svolta dal team di gestione Alternative & Real Asset, a beneficio delle imprese target rientranti nel portafoglio dei fondi gestiti. Il pagamento delle Commissioni da parte della Società Target costituisce una tipologia di conflitto.

Con riguardo alla selezione degli investimenti dei FPA istituiti da Amundi SGR sono considerati come conflitti di interesse specifici gli investimenti in strumenti finanziari emessi da soggetti dei gruppi cui appartengono i datori di lavoro tenuti, in virtù di accordi di adesione collettiva, alla contribuzione in virtù di accordi di adesione collettiva. Inoltre è considerato conflitto l'investimento in titoli emessi dal collocatore rilevante di un fondo pensione.

Con riferimento a OICR di terzi ricevuti in delega e mandati istituzionali dovranno essere rispettati gli eventuali obblighi contrattuali firmati dalle parti in materia dei conflitti di interesse dei soggetti istitutori.

Nel caso in cui la SGR sia contestualmente gestore di OICR master e OICR feeder dovranno essere adottate particolari cautele.

Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto di interesse le seguenti ipotesi:

- a) impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del Gruppo, o società partecipanti, per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (es. depositario, intermediari che prestano il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini);
- b) selezione di fornitori di dati ESG;
- c) utilizzo di intermediari negozianti che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (es. servizi di custodia, amministrazione e distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca);
- d) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o le attività prestate;
- e) utilizzo di "Fund Channel" (appartenente al medesimo Gruppo della SGR); f) Utilizzo di "Amundi Intermédiation" (appartenente al medesimo Gruppo della SGR) nell'attività di prestito titoli.

Inoltre, si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari, di pertinenza dei patrimoni gestiti, emessi da società del Gruppo o da società con le quali la SGR, i suoi soci rilevanti o le società del Gruppo intrattengono rapporti di rilevanza strategica. Per tali situazioni è stata adottata una specifica procedura per l'esercizio del diritto di voto.

In materia di incentivi, la percezione di remunerazioni, sconti o benefici non monetari da parte della SGR, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, potrebbe far sorgere situazioni di conflitti di interesse. La Società, al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti d'interessi individuate, ha definito un'adeguata policy in materia di incentivi.

La SGR ha identificato altre tipologie di conflitti di interesse:

- errori operativi che riguardano l'attività di gestione dei rapporti con i clienti o con i fondi gestiti. Esiste un conflitto tra la SGR e il cliente/fondo su chi debba sopportare il costo di tale errore;
- uso improprio di informazioni riservate o privilegiate acquisite nel corso della propria attività;
- percezione di regalie e intrattenimenti al fine di influenzare il dovere del personale di agire nel miglior interesse dei clienti/patrimoni gestiti;
- nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni di conflitto di interesse le raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conflitto indicati nella sezione precedente relativa alla "Selezione degli investimenti";

- ideazione e distribuzione di prodotti con il solo scopo di agevolare la percezione di commissioni da parte del collocatore oppure senza tener conto della sostenibilità economica per il cliente;
- servizio di ricezione e trasmissione ordini (RTO);
- incarichi esterni dei dipendenti;
- politiche di remunerazione (Remunerazione diretta o indiretta di Amundi e i suoi dipendenti);
- assunzione indebita di rischio in investimenti o disinvestimenti al solo scopo di ottenere un aumento significativo delle commissioni di gestione variabili);
- uso di informazioni di business a vantaggio delle entità amministrative;
- scelta dei fornitori di dati per il calcolo del Ratings ESG.

La SGR si è dotata di presidi organizzativi volti prevenire, controllare e gestire i conflitti di interesse che possono sorgere nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, per servire al meglio l'interesse dei clienti.

Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi identificati rispondono ai seguenti requisiti:

- a) sono idonee ad evitare che i conflitti: - possano ledere materialmente gli interessi di uno o più OICR/FPA gestiti; - incidano negativamente sugli interessi di uno o più clienti, individuando peraltro preventivamente le circostanze che – in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto della Società – generano o possono generare un conflitto di interessi potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più clienti;
- b) sono proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della società di gestione e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati;
- c) garantiscono che i soggetti rilevanti all'interno della Società o del Gruppo a cui essa appartiene, impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interessi, svolgano tali attività nella consapevolezza delle situazioni di conflitto e con un grado di indipendenza adeguato;
- d) impediscono o prevengono o controllano lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti mediante l'istituzione di barriere di tipo informativo, gerarchico, gestionale e amministrative;
- e) prevedono controlli sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR/FPA e di clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR/FPA e i clienti;
- f) vietano la connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
- g) prevengono l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d'investimento;
- h) prevengono o consentono di controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva svolto dalla SGR e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

A livello di Gruppo, al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate sono state definite specifiche misure organizzative.

E' stato adottato un modello basato su una separazione organizzativa tra le Aree del Gruppo che svolgono business differenti.

Al fine di rafforzare l'indipendenza della divisione di Asset Management nell'ambito del Gruppo di appartenenza, il Consiglio di Amministrazione della SGR è composto anche da consiglieri indipendenti aventi i requisiti di autonomia, autorevolezza e professionalità previsti dal suddetto Protocollo. In particolare gli amministratori indipendenti, tra l'altro, formulano proposte per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione ed esprimono pareri sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione.

La Società è inoltre munita di specifiche procedure interne relativamente a incentivi, esercizio dei diritti di voto, ESG, best execution, regole deontologiche di comportamento.

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che un conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti o agli investitori degli OICR, tale circostanza deve essere sottoposta all'organo con funzione di supervisione

strategica al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse degli OICR e degli investitori. La Società rende disponibile agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa su tali situazioni di conflitto, illustrando la decisione assunta e la relativa motivazione.

Quando, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Detta informativa:

- è fornita su supporto durevole prima di agire per conto dei clienti e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla SGR;
- presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerate le caratteristiche del cliente.

La SGR procede all'aggiornamento almeno annuale della mappatura delle situazioni dei conflitti di interesse, attivandosi per identificare tutte le situazioni di potenziale conflitto di interesse che possono sorgere nella prestazione dei servizi. Le situazioni di effettivo conflitto così individuate vengono censite nel Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli, tenuto ai sensi della vigente normativa.

Più in generale, la politica di gestione dei conflitti di interesse potrà essere modificata in ogni momento per tener conto dei cambiamenti che dovessero intervenire nell'organizzazione della SGR e delle modifiche delle normative di riferimento.

Marzo 2026